

SI RACCOMANDA UNA PRELIMINARE E ATTENTA LETTURA DEL BANDO, DI TUTTI GLI ALLEGATI E DEI DOCUMENTI A SUPPORTO DELLA PREDISPOSIZIONE DI QUANTO A CORREDO DELLA DOMANDA PUBBLICATI SULLE PAGINE WEB DEDICATE AL BANDO

1 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE AL BANDO E COMPILAZIONE DELLA DOMANDA

1.1 Il modulo di domanda può essere firmato solo dal legale rappresentante?

No, il modulo di domanda può essere firmato anche da un soggetto delegato purché interno all'azienda. In questo caso risulta obbligatorio allegare alla domanda di agevolazione anche la delega e, nel caso quest'ultima sia sottoscritta con firma autografa, copia del documento di identità del delegante.

1.2 Come può un'impresa estera presentare domande sull'applicativo FINDOM?

Nel caso di impresa estera, ai fini dell'accesso al sistema FINDOM e del completamento della procedura di invio della domanda, risulta necessario per l'impresa estera individuare un soggetto italiano che possa accedere all'applicativo con il proprio Spid e compilare l'istanza riportando i dati dell'impresa estera.

Nel caso in cui il Legale Rappresentante dell'impresa estera non sia in possesso di CF italiano, al fine di rispettare i criteri di verifica del sistema informatico, il campo relativo al codice fiscale potrà essere compilato con il seguente codice: 00000000000 (11 zeri).

Il documento definitivo della domanda generato in pdf al termine della procedura potrà essere firmato secondo una delle seguenti modalità:

- a) apposizione di firma digitale da parte del legale rappresentante dell'impresa estera;
- b) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato interno all'impresa;
- c) apposizione di idonea firma digitale da parte di un soggetto delegato NON interno all'impresa. In questo caso, oltre alla delega che conferisce il potere di firma al sostituto delegato, l'impresa dovrà allegare una copia del modulo di domanda firmato con firma autografa dal proprio legale rappresentante e corredato di documento di identità in corso di validità.

1.3 Un'impresa a media capitalizzazione che abbia presentato domanda sul Bando A può presentare domanda anche sul Bando B?

No, il Bando B è destinato esclusivamente alle PMI che abbiano presentato domanda sul Bando A.

1.4 Una PMI può presentare domanda esclusivamente sul Bando B?

No, possono presentare domanda sul Bando B esclusivamente le PMI che abbiano già presentato domanda sul Bando A.

A tal fine, il modulo di domanda del Bando B richiede al beneficiario di indicare i riferimenti della domanda presentata sul Bando A, pena l'impossibilità di inviare l'istanza.

1.5 Una PMI può presentare domanda prima sul Bando B e successivamente sul Bando A?

No. Sebbene il sistema applicativo FINDOM non preveda controlli automatici in tal senso, il modulo di domanda del Bando B richiede al beneficiario di indicare i riferimenti della domanda già presentata sul Bando A, pena l'impossibilità di inviare l'istanza.

Nell'ambito della verifica di "ammissibilità formale" prevista dal par. 3.2 del Bando B, verrà controllata la corretta compilazione (anche sotto il profilo temporale) della domanda di agevolazione.

1.6 La domanda sul Bando B può essere presentata successivamente ai 7 giorni di calendario decorrenti dalla data di presentazione della domanda sul Bando A?

No. Sebbene il sistema applicativo FINDOM non preveda controlli automatici in tal senso, il rispetto di questo requisito sarà verificato in fase di "ammissibilità formale" prevista dal par. 3.2 del Bando B.

1.7 È sufficiente allegare alla domanda del Bando B il file excel reso disponibile per la redazione del progetto di bilancio?

No, il file excel è reso disponibile al solo fine di individuare le informazioni da riportare in domanda e nel progetto di bilancio (Allegato 4 al Bando B). Nella sezione "Istruzioni e presentazione della domanda" del sito di Finpiemonte è disponibile il suddetto Allegato 4 in formato editabile.

2 INTERVENTI E SPESE AMMISSIBILI – IMPORTO DELLE AGEVOLAZIONI

2.1 Sono ammissibili ULA incrementali inferiori all'incremento occupazionale minimo (*obbiettivo primario*) previsto dal Bando relativamente alla specifica dimensione d'impresa?

No. Ai fini del positivo superamento del procedimento amministrativo dell'istanza risulta necessario ottemperare agli obblighi assunzionali minimi previsti dal Bando B al par. 2.1.

2.2 È previsto un limite massimo di ULA aggiuntive (*obbiettivo aggiuntivo*) presentabile in domanda?

No. Tuttavia il Costo Ammissibile (CA) nonché il Contributo Complessivo (CO) indicabili nel progetto di bilancio non possono superare l'importo massimo di euro 200.000,00.

2.3 Un'azienda ha assunto un'apprendista in data precedente la presentazione della domanda di agevolazione sul Bando B. Qualora l'apprendista venisse poi assunto come dipendente a tempo indeterminato nel corso del progetto, può essere considerato come un incremento di 1 ULA?

Sì, la trasformazione in contratti a tempo determinato o indeterminato di contratti di apprendistato già in essere alla data di presentazione della domanda sul Bando B rileva ai fini del calcolo delle ULA incrementali.

2.4 Un'azienda ha in programma di trasferire presso di sé alcuni apprendisti attualmente assunti presso un'azienda collegata. Qualora, nell'ambito di detto trasferimento gli apprendisti fossero assunti a tempo indeterminato, può questo essere considerato come un incremento di ULA?

Sì. Per contro, ai fini del calcolo delle ULA, non rileva il trasferimento di ULA da parte di imprese in qualunque forma collegate all'impresa richiedente l'agevolazione.

2.5 Sono ammissibili costi unitari per singola ULA inferiori a euro 25.000?

Sì. Il costo unitario per singola ULA pari a euro 25.000 è il valore massimo che l'impresa richiedente può presentare per ogni singola ULA incrementale e viene definito a discrezione dell'azienda.

2.6 Sono ammissibili costi unitari per singola ULA superiori a euro 25.000?

No. A tal fine, il file excel reso disponibile per la redazione del progetto di bilancio (Allegato 4 del Bando B) riporta un errore nel caso si rilevi il superamento di tale importo. In questo caso si consiglia di rimodulare il costo unitario preliminarmente la presentazione della domanda di agevolazione in quanto l'accertamento di elementi di non ammissibilità in fase istruttoria può comportare il rigetto dell'intero progetto di bilancio.

2.7 Quale è il termine per perfezionare le assunzioni incrementali ammesse a valere sul Bando B?

Le assunzioni possono essere effettuate entro la data di conclusione del progetto finanziato sul Bando A (si veda a questo proposito la definizione di "conclusione dell'intervento" di cui all'Allegato 2 del Bando A nonché la relativa FAQ).

Al fine del rispetto degli obblighi assunzionali previsti dal Bando B si ricorda che per “nuova occupazione” si intende la differenza tra le ULA rilevate alla data di presentazione della domanda riferite ai 12 mesi precedenti e le ULA rilevate alla data di conclusione del progetto riferite ai 12 mesi precedenti.

2.8 Sono ammissibili ai fini del contributo le assunzioni perfezionate in data precedente la presentazione della domanda sul Bando B che tuttavia cuberanno consistentemente sul calcolo delle ULA in data successiva (ad esempio assunzioni effettuate due mesi prima della data di presentazione della domanda a valere sul Bando B?)

No. Tali ULA risultano effettivamente generate in data precedente la presentazione della domanda sul Bando B, sebbene non rilevanti ai fini del calcolo delle ULA ante presentazione della domanda. Si ricorda che il contributo può essere riconosciuto solo per le ULA effettivamente generate successivamente alla presentazione della domanda a valere sul Bando B e ritenute necessarie/conseguenti in relazione all’investimento presentato sul Bando A. In coerenza con tale dettame, il progetto di bilancio prevede che il richiedente presenti una proposta di incremento occupazionale; l’effettiva realizzazione dello stesso sarà accertata nell’ambito dell’esame della rendicontazione di progetto, che prevede - tra le altre - anche la verifica di compatibilità dei contratti di assunzione con la durata del progetto (par. 2.8 del Bando B).

2.9 Come deve essere fatto il calcolo delle ULA ai fini del rispetto dei dettami del Bando?

Come riportato nell'Allegato 2 del Bando, le "Unità Lavorative Annue" (ULA) corrispondono al numero di persone che nel corso dei 12 mesi presi a riferimento hanno lavorato nell'impresa o per conto di essa a tempo pieno.

L'attività dei dipendenti che non hanno lavorato durante tutto l'esercizio oppure che hanno lavorato a tempo parziale, a prescindere dalla durata, o come lavoratori stagionali, è contabilizzato in frazioni di ULA. Gli effettivi sono composti:

- dai dipendenti dell'impresa,
- dalle persone che lavorano per l'impresa, ne sono dipendenti e, per la legislazione nazionale sono considerati come gli altri dipendenti dell'impresa,
- dai proprietari gestori,
- dai soci che svolgono un'attività regolare nell'impresa e beneficiano di vantaggi finanziari da essa forniti.

Gli apprendisti con contratto di apprendistato o gli studenti con contratto di formazione non sono contabilizzati come facenti parte degli effettivi. La durata dei congedi di maternità o dei congedi parentali non è contabilizzata.

A titolo di esempio, l'incremento di ULA ai fini del rispetto del requisito di incremento occupazionale viene rilevato come segue:

- se la data di conclusione del progetto è il 15.08.2028, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.09.2027/31.08.2028;
- se la data di conclusione del progetto è il 14.08.2028, il periodo di riferimento per il calcolo delle ULA aggiuntive sarà il 01.08.2027/31.07.2028.

3 CUMULO

3.1 Il contributo concesso a valere sul Bando B deve essere cumulato con le agevolazioni concesse sul Bando A?

Le agevolazioni dei Bandi A e B sono concesse su aiuti individuabili diversi e pertanto possono essere tra loro cumulate. Resta fermo che nel caso sul Bando A risulti necessario procedere con la concessione delle agevolazioni ai sensi del Reg.(UE) n. 1407/2013 – *de minimis* (si veda par. 2.12.4 del Bando A), la verifica alla data di concessione di disponibilità di plafond *de minimis* per il Bando B dovrà tener conto di tale importo aggiuntivo rispetto a quanto censito nel Registro Nazionale degli Aiuti.

